CAMERA DEI DEPUTATI N. 5578-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(ANDREOTTI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(FORMICA)

Presentato il 28 marzo 1991

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1991, n. 101, recante disposizioni per assicurare in casi straordinari, mediante l'intervento della Guardia di finanza, la continuità dei servizi doganali e delle imposte di fabbricazione

(Relatore: **Antonio BELLOCCHIO**)

NOTA: In data 7 maggio 1991 l'Assemblea ha autorizzato la Commissione a riferire oralmente.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	La Commissione propone la non conversione.
1. È convertito in legge il decreto-legge 28 marzo 1991, n. 101, recante disposizioni per assicurare in casi straordinari, mediante l'intervento della Guardia di finanza, la continuità dei servizi doganali e delle imposte di fabbricazione.	

Decreto-legge 28 marzo 1991, n. 101, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 74 del 28 marzo 1991.*

Disposizioni per assicurare in casi straordinari, mediante l'intervento della Guardia di finanza, la continuità dei servizi doganali e delle imposte di fabbricazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità dei servizi doganali e delle imposte di fabbricazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Il Ministro delle finanze, in casi straordinari di necessità ed urgenza dai quali possa derivare grave pregiudizio all'interesse generale, limitatamente alla durata di tali evenienze, dopo aver avviato la procedura presso la Commissione di garanzia di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, diretta ad accertare eventuali violazioni ed inadempienze in ordine all'obbligo di garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili nei servizi pubblici essenziali, può affidare alla Guardia di finanza, con proprio decreto, l'esecuzione di operazioni doganali secondo la procedura eccezionale di cui all'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Analoga facoltà il Ministro può esercitare per le operazioni svolte dagli uffici tecnici di finanza e dagli uffici doganali per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione e di consumo.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI – FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI.